F 334 Rg.

Sent. N° 351

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, composta dei Sigg. Senatori:

Scarpetti Gaetano - Presidente
Montefinale Tito } Membri effettivi
Simonelli Antonio }
Anselmi Giorgio } Membri supplenti
Innocenti Giuseppe }

ha pronunziato la seguente:

Sentenza

nel procedimento penale a carico di:

1°: De Michelis prof. Giuseppe fu Paolo e fu Candia Luigia, nato a Pistoia il 6 aprile 1872 - residente in Roma - via di Villa Sacchetti 11; Senatore del Regno.

2°: Bevione avv. Giuseppe fu Carlo e fu Allei Maria, nato a Torino il 27 dicembre 1879 - residente in Roma - via delle Tre Madonne 16; Senatore del Regno.

imputati

Il 1°, quale Presidente e Consigliere Delegato dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.), di false attestazioni nei bilanci e nelle scritture contabili, di attività inesistenti relative a crediti verso la Società Esperia di San Paolo (Brasile) che

non avrebbero la contropartita nel passivo dei bilanci di questa ultima Società; di false attestazioni circa la proprietà dei terreni dell'Esperia, risultati, invece, di semplice concessione subordinata ad essere revocabile; di false attestazioni di crediti verso la Compagnia italo-argentina di colonizzazioni (C.I.A.C.) malgrado l'avvenuta rinuncia di parte della garanzia ipotecaria; e in fine di false attestazioni circa il valore reale del Predio Martinelli;

Reati tutti che sarebbero stati commessi in Roma dal 1933 in poi (art. 2 della legge 4 giugno 1931 n. 660, contenente disposizioni penali in materia di Società commerciali);

di avere determinato il Comandante Piccoli, sostituito a Comezzoli Umberto nella direzione della Società Esperia, a formare bilanci falsi di detta Società, reato che si sarebbe consumato all'Estero dal 1933 in poi (art. 2 legge citata e 110 c.p.);

di calunnia in danno del Comezzoli suddetto per esporsi nel verbale dell'Assemblea dell'I.C.L.E. del 31 marzo 1935 accusato esso Comezzoli come fiduciario dell'I.C.L.E. e per ricavarne utilità, a definire affari risultati disastrosi (art. 368 cod. pen.);

di aggiotaggio per avere procurato un artificioso ribasso delle azioni per intervenire sul mercato ed acquistare alcune partite (art. 501 cod. pen.);

di truffa in danno degli azionisti per avere deliberata la diminuzione dell'interesse delle azioni (art. 640 cod. pen.);

il 2°: quale Presidente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) di concorso nei reati suddetti (art. 110 cod. pen.);

Letti gli atti dell'istruttoria compiuta;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Udita la relazione del Commissario delegato, Senatore Giuseppe Innocenti;

La Commissione rileva in

Fatto e diritto

In data 4 dicembre 1936 XV in conformità conclusioni del P. M. fu disposto l'archiviazione della denuncia presentata dal sig. Umberto Bonezzoli contro il Senatore prof. Giuseppe De Michelis e altri, per manifesta infondatezza della denunzia stessa e fu ordinato la restituzione al denunziante di tutti gli allegati e documenti uniti alla denunzia.

Malgrado ciò il predetto Bonezzoli, ha continuato in questi ultimi anni, ad insistere nelle sue accuse diffondendo nel Regno tra le più alte Autorità del Governo e del Regime, numerosi stampati e memoriali manoscritti, rinnovando le sue denunzie. In seguito a che il Senatore De Michelis ha rivolto vive ed insistenti premure al Presidente del Senato perchè fosse provocata dagli organi competenti del Senato medesimo, una deliberazione precisa e definitiva sulle accuse stesse.

Con ordinanza del Presidente del Senato in data del 6 luglio 1939 XVII sono stati rinviati a questa Commissione d'Istruzione gli atti per la formale istruttoria. La Commissione medesima, dagli elementi raccolti a seguito di tale istruttoria, ha accertato che essi non hanno in realtà nulla aggiunto a quanto era già risultato, ed hanno confermato la piena infondatezza di tutte le accuse.

Ed invero il Bonezzoli continua principalmente ad accusare il Senatore De Michelis, quale Presidente e Consigliere delegato dell'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero, di false attestazioni nei bilanci e nelle scritture contabili della "I.C.L.E.", apportandovi attività inesistenti relative a crediti verso la Società Esperia di San Paolo (Brasile); di false attestazioni circa la proprietà dei terreni del-

la Società stessa; di false attestazioni in ordine a crediti verso la Compagnia italo-argentina di Colonizzazione (C.I.A.C.); ed infine di false attestazioni circa il valore reale del Predio Martinelli.

Per tali reati il Senatore De Michelis ha dichiarato di non volersi valere del beneficio dell'amnistia, ma anzi ha insistito perchè fosse fatta luce completa sugli addebiti che gli sono stati mossi.

Ed infatti a prescindere che il Senatore De Michelis è stato sempre l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Comitato esecutivo e dell'Assemblea della "I.C.L.E.", contro le quali il Conessoli, che è azionista, mai è insorto con le opposizioni consentitegli dal Codice di Commercio, le accuse di falso sono assolutamente inconsistenti in quanto le impostazioni dei bilanci relative alle voci Esperia, "C.I.A.C." e Predio Martinelli, corrispondono alla realtà.

Poichè se è vero che contro la proprietà dei terreni dell'Esperia è intervenuto un decreto del Governo del Paranà, è altrettanto vero che contro questo decreto pende ricorso, con effetto sospensivo, al Presidente della Repubblica e, fino a che tale questione non sarà decisa, l'impostazione in bilancio dei terreni deve rimanere immutata, perchè sarebbe arbitraria qualsiasi misura di svalutazione.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda le impostazioni concernenti la "C.I.A.C." per la quale non vi è stata alcuna rinunzia di garanzia ipotecaria, ma solo lo spostamento di questa ad altre zone; e quella concernente il predio Martinelli dato che la "I.C.L.E." è una società anonima per azioni, ha diritto di possedere immobili nel Brasile.

Inoltre alcuni dei preteri reati, come quello di avere determinato il Comandante Sicesi a certe irregolarità nel bilancio della Esperia, sarebbero stati compiuti fuori del Regno, e, dato anche per lontanissima ipotesi che si trattasse di fatti penalmente punibili, mancherebbe per essi la condizione di procedibilità di cui all'art. 9 del codice penale.

Assolutamente inconsistente è l'accusa di aggiotaggio. L'acquisto delle azioni fu fatto su richiesta degli azionisti brasiliani e per combattere lo sciollo delle azioni stesse. Ad ogni modo non può mai parlarsi di aggiotaggio, dato che le azioni della "T.C.L.E." non hanno quotazioni ufficiali sul mercato.

L'accusa di truffa per l'avvenuta diminuzione degli interessi cade pienamente, non solo perchè manca l'elemento costitutivo del reato cioè il raggiro, ma perchè tale diminuzione fu deliberata regolarmente dall'Assemblea, che volle che degli interessi fosse erogata la metà agli azionisti e l'altra metà iscritta a bilancio come riserva speciale per far fronte a prevedibili esigenze, fluttuazioni di valute, ecc.

La più completa dimostrazione di quanto sopra è stato esposto, è data dalla relazione dei Commissari governativi dell'"T.C.L.E."; da quella dei membri del Consiglio dello stesso istituto; da altra che gli stessi Commissari governativi in data 6 luglio 1939 XVII inviarono al Governatore della Banca d'Italia e Capo dell'Ispettorato del Credito e del Risparmio; dal lodo del Prof. Giuffrida in data 6 maggio 1935 nella vertenza "T.C.L.E." - Sudamericana, circa l'Esperia. Delle relazioni furono tutte confermate dai firmatari, che rivestono altissime cariche nello Stato, i quali assunti dinanzi a questa Commissione d'Istruzione deposero nell'opera svolta nel modo più perfetto

dal Senatore De Michelis, riprovando, invece, l'ingiustificato atteggiamento del Comezzoli, ritenuto concordemente mosso da risentimento personale.

Resta infine l'accusa di calunnia, di cui sarebbe stato vittima il denunziante per addebiti di scorrettezza a lui ribolti in un verbale dell'Assemblea, addebiti ad ogni modo fatti da un azionista e non dal De Michelis. Ma la calunnia presuppone una denunzia alle autorità indicate nell'art. 368 del codice penale, denunzia che nel caso non sussiste.

Calunniose invece possono dirsi le insistenti accuse che da parecchi anni il Comezzoli, mosso da astio e rancori personali continua a lanciare contro il De Michelis, quale Presidente dell'"I.C.L.E.", senza preoccuparsi minimamente del danno che arreca all'Istituto, il quale svolge gran parte della sua attività all'estero, e al buon nome e al prestigio dell'Italia.

In quanto al Senatore Bevione nulla è emerso a suo carico dalla lunga istruttoria compiuta.

Per questi motivi

Visti gli art. 152 e 378 codice procedura penale e 18 del Regolamento giudiziario del Senato;

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero;

1° Dichiara non doversi procedere contro i Senatori De Michelis Giuseppe e Bevione Giuseppe, per assoluta inesistenza dei reati loro ascritti;

2° Ordina la restituzione al Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento relativo alla querela presentata dallo stesso Comezzoli contro Zucchi Giuseppe, nonchè la restituzione all'Istitu-

to Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero, della scrittura di cessione e trasferenza di crediti (all. F e G).

Così deciso in Roma, dalla Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, il 14 maggio 1940 anno XVIII E.F.

Il Presidente
Scavonetti

Il Cancelliere dell'Alta Corte
[illegible]



li 5 giugno 1940 XVIII fatti cartellini
[illegible]

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA · SENATO DEL REGNO